



## **COMUNICATO UFFICIALE N.245** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N.165/AA, 169/AA e N.170/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 165/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 309 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Amir Muley Yussef FRACASSO avente ad oggetto la seguente condotta:

AMIR MULEY YUSSEF FRACASSO, in violazione dell'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del combinato disposto ex art. 40, comma 1 e 3, lettera c), Regolamento AIA, giacché un arbitro ha l'onere di tenere un comportamento in osservanza dei principi di terzietà, correttezza, probità, lealtà, rettitudine e della comune morale non solo durante lo svolgimento di una gara ma anche in qualsiasi rapporto che intercorra con i colleghi ed i terzi, per aver contattato ripetutamente dei tesserati in relazione al danneggiamento, non adeguatamente annotato né nel referto di gara né tantomeno nel supplemento di detto referto, ai danni della propria autovettura dopo la fine della gara *CASCINA – POGGIO A CAIANO* del 06/01/2018, al fine di ottenere indebitamente dagli stessi una somma di denaro a titolo di risarcimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amir Muley Yussef FRACASSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni squalifica per il sig. Amir Muley Yussef FRACASSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 169/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Adalberto CUOMO e del Sig. Vincenzo FEDERICO avente ad oggetto la seguente condotta:

ADALBERTO CUOMO, Presidente all'epoca dei fatti della Società A.S.D. Anacapri, in violazione dell'art. 1 bis, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 37 N.O.I.F., per aver indicato ed impiegato il sig. Vincenzo Federico quale Dirigente Addetto agli Ufficiali di Gara in occasione della gara del Campionato Provinciale Allievi, Girone A, disputata contro la Società A.S.D. Real G. Scirea il 29 marzo 2018, sebbene egli non fosse tesserato per la Società A.S.D. Anacapri e non fosse stato indicato nell'organigramma elaborato a firma del Presidente Sig. Adalberto Cuomo;

VINCENZO FEDERICO, in violazione dell'art. 1 bis, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 37 N.O.I.F., per aver svolto l'attività di Dirigente Addetto agli Ufficiali di Gara in occasione della gara del Campionato Provinciale Allievi, Girone A, disputata contro la Società A.S.D. Real G. Scirea il 29 marzo 2018, sebbene egli non fosse tesserato per la Società A.S.D. Anacapri e non fosse stato indicato nell'organigramma elaborato a firma del Presidente Sig. Adalberto Cuomo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adalberto CUOMO e dal Sig. Vincenzo FEDERICO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione ed € 140,00 (centoquaranta) di ammenda per il Sig. Adalberto CUOMO e dell'ammonizione e € 140,00 (centoquaranta) di ammenda per il Sig. Vincenzo FEDERICO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 170/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 615 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Luca SCARABELLO e della società A.S.D. BOVOLONE 1918 avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA SCARABELLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovolone 1918, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 11, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6, lettera c, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato post sulla propria pagina social Facebook contenenti affermazioni in violazione di norme federali, in quanto le stesse costituiscono denigrazione e/o insulto per motivi di razza nei confronti altro calciatore tesserato, una grave violazione inerente alla discriminazione territoriale, nonché un comportamento lesivo dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'A.I.A e dei suoi associati, quanto dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

A.S.D. BOVOLONE 1918, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, nonché dell'art. 11, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca SCARABELLO e dal Sig. Paolo ZAGO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BOVOLONE 1918;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 giornate di squalifica per il Sig. Luca SCARABELLO e di € 340,00 (trecento trentaquattro/00) di ammenda per la società A.S.D. BOVOLONE 1918;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina